

COMUNE DI COMUN NUOVO

Provincia di Bergamo

Tel:035/595043 Fax: 035/595575 E-mail Ufficio Tecnico:
tecnico1@comune.comunnuovo.bg.it

SERVIZIO TECNICO MANUTENTIVO

Ufficio Tecnico

Capitolato Speciale d'Appalto

Gestione impianti sportivi in via San Zeno e del Palazzetto in via Azzurri 2006

Approvato con deliberazione di G.C. n. 94 del 28/10/2014

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI IN VIA
SAN ZENO E DEL PALAZZETTO DELLO SPORT IN VIA AZZURRI 2006

INDICE

Capo I – Disposizioni generali

Art. 1 – Oggetto della concessione:

- descrizione generale del plesso sportivo
- oggetto della concessione

Art. 2 – Soggetti ammessi

Art. 3 – Modalità e criteri di aggiudicazione

Art. 4 – Pagamento del canone

Art. 5 – Durata

Art. 6 – Offerta

Art. 7 – Cauzione provvisoria e definitiva

Art. 8 – Requisiti di partecipazione alla gara

Art. 9 – Locali e manutenzione

Art. 10 – Arredamento, attrezzi, utensili, ecc.

Art. 11 – Oneri a carico del Concessionario

Art. 12 – Osservanza dei regolamenti

Art. 13 – Tariffe e pubblicità

Art. 14 – Orario

Art. 15 – Assicurazioni, infortuni e danni

Art. 16 – Controversie

Art. 17 – Elezione di domicilio

Capo II – Disposizioni finali

Art. 18 – Vigilanza dei funzionari comunali e della Giunta Comunale

Art. 19 – Penalità e rescissione del contratto

Art. 20 – Personale

Art. 21 – Subappalto

Art. 22 – Responsabilità per danni

Art. 23 – Riferimento alle disposizioni del codice civile

Art. 24 – Costituzione in mora

Art. 25 – Spese di stipulazione

Art. 26 – Disdetta

Art. 27 – Norme finali

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto della concessione

- Descrizione Generale del Polo Sportivo

Il Polo Sportivo è costituito da due ampie aree, poste a nord-ovest dell'abitato. La prima costituita dai lotti n. 1 e 2, nota come centro sportivo, con accesso dalla via San Zeno. La seconda costituita dal lotto n.3, nota come palazzetto dello sport, è situato all'ingresso del territorio Comunale provenendo da Stezzano, con accesso da in Via Azzurri 2006.

L'area riveste una rilevante importanza urbanistica configurandosi come polo sportivo, che inglobare nel suo insieme tutte le infrastrutture sportive esistenti.

Nello specifico, il plesso si distingue in tre Lotti/Gestioni funzionali:

Lotto n.1 oggetto del presente bandi di concessione e composto da:

- Campetto Volley/Basket all'aperto per le attività di gioco estive, completo di attrezzature per il gioco;
 - Campo coperto, per competizioni sportive quali, calcetto a 5 e Tennis, completi di attrezzature per il gioco;
- sono compresi locali di servizio, spogliatoi, wc.

Lotto n.2 escluso dal presente bando di concessione e composta da:

- Stadio Comunale, composto da campo regolamentare in erba, biglietteria, tribune, spogliatoi e sottostante magazzino, locale caldaia;
- Locale con antistante portico, adibito a sede della associazione sportiva. (in gestione alla società sportiva "A.C. COMUN NUOVO 2003")
- Campo bocce coperto;

Lotto n.3 oggetto al presente bando di concessione, palazzetto dello Sport e aree pertinenziali e composto da:

- piano terra - palestra polifunzionale con annessi servizi, spogliatoi e locali tecnici, completa di attrezzature per il gioco;
- piano terra – locale ingresso-bar, disimpegno e servizi igienici, locale magazzino esterno.

Il locale ingresso-bar, è soggetto a servitù di passaggio per l'accesso all'ascensore, per il quale dovrà essere sempre garantita la fruizione.

- Oggetto della concessione

La concessione ha per oggetto la gestione degli impianti sportivi, di cui al lotto n. 1 e lotto n. 3, comprese le aree esterne e ivi comprese tutte le attrezzature presenti negli immobili, così come meglio identificati nella tavole allegate.

L'amministrazione Comunale si riserva il diritto all'utilizzo degli impianti sportivi, per l'organizzazione di corsi o attività a favore dell'Istituto Comprensivo di Zanica, per la promozione di attività, sportive, culturali o ricreative, organizzata da gruppi, società ed associazioni locali, per un monte ore complessive di 18 ore settimanali. Per il suddetto l'utilizzo degli impianti, a parziale partecipazione delle spese, il comune verserà al concessionario un importo corrispondente alle ore di utilizzo, al prezzo concordato di €/h 27,00.

I gruppi, le società sportive e le associazioni locali, nel limite del monte ore sopra indicato, potranno usufruire degli impianti sportivi alla tariffa agevolata di €/h 10,00.

Le ore di utilizzo per le attività scolastiche, sarà comunque da definire ad ogni inizio d'anno scolastico.

Le attività culturali, politiche, informative comunali o ricreative, promosse dall'Amministrazione Comunale, saranno concordate preventivamente per un massimo di 19 giornate anno.

Art. 2 - Soggetti ammessi

Sono ammesse a partecipare all'asta pubblica i seguenti soggetti di cui all'art. 34 del D.Lgs 163/2006 e smi., nonché le società e/o le associazioni sportive riconosciute dal CONI o da Enti di Promozione Sportiva nonché i consorzi tra le citate società o associazioni.

Art. 3 - Modalità e criteri per l'aggiudicazione

L'aggiudicazione avverrà mediante asta pubblica secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa secondo i seguenti criteri.

Il punteggio massimo riservato alla valutazione delle offerte è costituito da 50 punti così suddivisi tra i seguenti elementi:

a) Miglior canone annuo da corrispondere al Comune di Comun Nuovo: max punti 10.

Relativamente all'offerta economica, si stabilisce di attribuire il punteggio massimo (Pmax) all'offerta che presenti il maggiore rialzo (Omax). Il punteggio degli altri partecipanti (Px) sarà calcolato in funzione del prezzo dell'offerta del partecipante (Ox) per mezzo della seguente formula:

$$PX = \frac{Pmax \times (Ox - Base)}{(Omax - Base)}$$

Dove Base rappresenta il prezzo a base d'asta

b) Progetto di gestione dell'impianto: max punti 30.

Valutato in base ai seguenti criteri:

b1 – Organizzazione e qualità del servizio: progetto di gestione con eventuali proposte/interventi migliorativi e con valenza sociale nella gestione dei servizi e delle strutture (20 punti);

b2 - Frequenza e modalità degli interventi di pulizia della palestra, dei servizi igienici, degli spogliatoi interni ed esterni, delle salette, dei campi da basket/volley, calcetto/tennis. Frequenza e modalità degli interventi di manutenzione ordinaria del verde di pertinenza (10 punti);

c) Curriculum del concorrente, con particolare rilevanza all'esperienza ed alle competenze, del titolare e dei collaboratori, dell'associazione o della società. La presenza di attestazioni da parte di Amministrazioni Comunali di buona conduzione dei plessi sportivi negli ultimi cinque anni determinerà l'assegnazione del massimo punteggio (10 punti).

Art. 4 - Condizioni economiche

1. Il canone annuo posto a base d'asta da corrispondere al Comune di Comun Nuovo è fissato in € 18.000,00 (diciottomila/00 euro), oltre IVA. Il canone di aggiudicazione sarà oggetto di revisione a partire dal secondo anno di concessione in ragione del 75% dell'indice di adeguamento ISTAT del costo della vita.
2. Il suddetto canone dovrà essere corrisposto in quattro rate trimestrali anticipate. La prima rata dovrà essere versata entro 20 (venti) giorni dalla data di consegna degli impianti.
3. In applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., il servizio in oggetto non presenta rischi da interferenze. Conseguentemente e in applicazione della determinazione dell'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, n. 3 del 05/03/2008, la stazione appaltante non è tenuta a redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze. L'eventuale attività di ispezione e di controllo svolta dalla stazione appaltante con proprio personale e i lavori di manutenzione straordinaria svolti dalla stazione appaltante anche a mezzo di ditte specializzate, non presenta rischi da interferenza, in quanto trattasi di attività sporadica svolta senza la presenza del concessionario o di terzi, previo preavviso allo stesso. Le condizioni economiche sopra indicate sono, quindi, già al netto degli oneri di sicurezza connessi a rischi di interferenze, già stimati dalla stazione appaltante in complessivi € 0,00 (zero).

Art. 5 - Durata

1. La concessione avrà durata di anni 4 (quattro) dalla data di consegna degli impianti e prevede il divieto assoluto del tacito rinnovo, nonché del subappalto.
2. In ogni caso, durante il periodo della gestione ed anche prima della scadenza del contratto, l'Amministrazione Comunale ha facoltà di rescindere anticipatamente il contratto per giustificato motivo e nel caso il gestore, diffidato per iscritto ad adempiere ad un obbligo a lui facente capo, non provveda nei tempi indicati nella diffida.
3. La concessione della gestione degli impianti di cui trattasi avrà la durata a decorrere dal **01/01/2015** al **31/12/2019**. La stessa potrà essere prorogata per altri anni 1 (uno), ad insindacabile decisione dell'amministrazione comunale, previa richiesta del concessionario da presentare 6 (sei) mesi prima della scadenza del contratto.

Alla scadenza della concessione o alla sua cessazione per anticipata risoluzione, gli impianti tutti con le relative migliorie, dovranno essere consegnati al concedente in condizioni di piena efficienza e funzionalità, rinunciando espressamente sin d'ora a pretendere ogni e qualsiasi indennizzo, nè sotto il profilo dell'indebito arricchimento, nè per le opere eseguite, nè per la perdita dell'avviamento.

Art. 6 - Offerta

1. La richiesta di partecipazione alla gara, redatta in carta resa legale con l'apposizione della marca da bollo, e racchiusa in busta sigillata, dovrà pervenire alla scrivente Amministrazione entro e non oltre il giorno indicato nel bando di gara. La richiesta dovrà indicare:
 - a) **l'ammontare del corrispettivo** (articolo 3 punto a) che il gestore intende versare annualmente al Comune per la gestione degli impianti sportivi, come individuati all'articolo 1 del presente capitolato. Sono ammesse solo offerte superiori all'importo a base d'asta di cui al precedente articolo 4 comma 1.
 - b) **organizzazione e qualità del servizio** (articolo 3 punto b1)
 - c) **frequenza e modalità degli interventi di pulizia e manutenzione** (articolo 3 punto b2)

d) **il curriculum del concorrente** (art.3 punto c)

2. Non sono ammesse offerte condizionate o parziali.

Art. 7 - Cauzione provvisoria e definitiva

Dovrà essere allegata alla domanda di partecipazione alla gara, pena l'esclusione, una cauzione provvisoria di € 1440,00 (millequattrocentoquaranta/00), da prestare mediante assegno circolare non trasferibile intestato alla Tesoreria del Comune di Comun Nuovo o mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa riscuotibile a semplice richiesta dell'Amministrazione comunale.

Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto, e comunque entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la cauzione definitiva pari all'importo contrattuale.

La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa ovvero mediante fidejussione bancaria, con validità per tutta la durata della concessione, con l'esplicita riconosciuta esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, riscuotibile a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione comunale.

Resta salvo per l'Amministrazione comunale l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la misura della cauzione risultasse insufficiente.

La società appaltatrice potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto valersi in tutto od in parte durante l'esecuzione del rapporto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della ditta appaltatrice.

La cauzione definitiva resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del rapporto.

Art. 8 - Requisiti di partecipazione alla gara

1. Possono partecipare alla gara i soggetti di cui al precedente articolo 2, i quali, alla data di scadenza del bando, siano in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale di cui all'art. 38, di capacità economica finanziaria di cui all'art. 41, di capacità tecnica e professionale di cui all'art. 42 del D.Lgs. 163/2006.

2. Il gestore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:

- dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 02 febbraio 2010 n. 6 e s. m. ed i., per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

3. Nel caso di organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti come qui di seguito indicato:

- requisiti professionali dal Legale Rappresentante o da un suo Delegato (preposto);

- requisiti morali dal Legale rappresentante e da tutti i soci e amministratori e, in caso di nomina di un delegato, anche da quest'ultimo.

4. In caso di persona fisica il requisito professionale può essere posseduto da un Delegato (preposto).

5. Il gestore dovrà produrre apposita SCIA (segnalazione certificata di inizio attività produttiva per l'attività di somministrazione alimenti e bevande).

Art. 9 - Locali e manutenzione

I locali e gli impianti sportivi, vengono consegnati al Concessionario in normale condizione di fruibilità e completi degli impianti principali per i servizi di acqua, luce, gas e riscaldamento, nonché degli impianti igienico – sanitari.

Il Concessionario dovrà provvedere, a sue spese, all'intestazione a suo nome dei contratti di somministrazione relativi alle utenze di luce, acqua, gas e riscaldamento.

I locali, le attrezzature e gli impianti sportivi interni ed all'aperto esistenti, nonché gli arredi presenti, dovranno essere mantenuti dal Concessionario, costantemente e per tutta la durata del contratto, nel medesimo stato di conservazione e di manutenzione nel quale vengono consegnati, salvo il naturale deperimento determinato dall'uso.

Al cessare del contratto, il Concessionario dovrà riconsegnare ogni cosa nello stesso stato risultante dal verbale di consegna ed indennizzare l'Amministrazione Comunale di eventuali danni.

Qualora l'Amministrazione, per motivato interesse generale o per rispetto della normativa, debba intervenire per modificare strutture o impianti, il Concessionario, preventivamente informato, si impegna ad accettare.

E' vietato mutare l'uso, sublocare o cedere tutti o parte dei locali, anche gratuitamente, pena la risoluzione del contratto a danno e spese del concessionario. I locali si intendono consegnati nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano e che dovrà risultare dal relativo verbale di consegna.

E' proibito far eseguire mutamenti nei locali e negli impianti in essi esistenti, di porre fissi o infissi nei muri, di apportare modifiche ai locali, compresi gli impianti di acqua, gas, luce e riscaldamento se manchi il consenso preventivo scritto dell'Amministrazione.

Tutti gli interventi effettuati rimarranno a beneficio dell'Amministrazione che non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna indennità.

Gli interventi e le migliorie effettuate saranno rimovibili solo se ciò possa avvenire senza danno all'immobile, salvo sempre il diritto dell'Amministrazione di ritenere le addizioni stesse senza alcun compenso e fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di pretendere la restituzione dei locali nel pristino stato in danno e a spese del concessionario.

Il concessionario si impegna ad eseguire a sue spese le riparazioni di ordinaria manutenzione.

Laddove non ottemperasse a quest'obbligo è facoltà dell'Amministrazione intervenire direttamente e addebitare al concessionario il relativo costo sostenuto rivalendosi sulla cauzione prestata a garanzia con obbligatoria successiva integrazione della stessa.

Art. 10 - Arredamento, attrezzi, utensili ecc.

Sono concessi in uso tutti gli arredi, le attrezzature ed utensili, presenti presso gli impianti indicati all'articolo 1, per i lotti gestionale n. 1 e 3.

Art. 11 – Oneri a carico del Concessionario

11.1 IMPEGNI PER LA PROMOZIONE SPORTIVA

Il concessionario dovrà:

- a) prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che il Comune proporrà di attuare, in accordo fra le parti, nel periodo di apertura;
- b) concedere libero accesso al pubblico per assistere a manifestazioni che saranno eventualmente organizzate e/o patrocinate dal Comune di Comun Nuovo;
- c) garantire l'uso pluralistico degli impianti;

- d) praticare le tariffe per l'uso degli impianti da concordare con l'Amministrazione Comunale, prevedendo l'applicazione di riduzioni per i residenti;
- e) le tariffe, nonché le norme relative alla capienza degli impianti, dovranno sempre essere esposte al pubblico in luogo ben visibile;
- f) accettare con priorità le richieste del Comune di Comun Nuovo e quelle inoltrate dalle scuole di ogni ordine e grado ubicate nel territorio comunale, fino ad un limite di 18 ore settimanali e a seguire, in ordine di data, tutte le altre richieste al fine di incrementare l'attività sportiva;
- g) attenersi rigorosamente al calendario di apertura dell'impianto e all'orario di funzionamento.

11.2 IMPEGNI RELATIVI ALLA GESTIONE

A carico del concessionario:

- a) sorveglianza degli impianti e delle relative attrezzature con assunzione di responsabilità in merito al loro deterioramento doloso o colposo e di eventuali smarrimenti;
- b) apertura e chiusura, con servizio di controllo, degli accessi a tutti gli impianti;
- c) esecuzione lavori di manutenzione ordinaria e sostegno delle relative spese;
- d) servizi di pulizia inerenti l'impianto ivi compresi i vari locali annessi e sostegno delle relative spese per il personale addetto alla pulizia e funzionamento degli impianti, sollevando il Comune da ogni responsabilità relativa ai rapporti fra il concessionario medesimo e i propri collaboratori, con specifica deroga a quanto previsto dall'art. 1676 codice civile. Detto personale dovrà essere in possesso dei requisiti e titoli professionali previsti dalle vigenti disposizioni in materia per assicurare una corretta gestione del complesso, di tutte le strutture accessorie e delle attività sportive;
- e) gestione delle prenotazioni e dell'uso degli impianti;
- f) collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport di massa che il Comune di Comun Nuovo proporrà di attuare, in accordo tra le parti, nel corso della gestione;
- g) praticare le tariffe concordate con l'Amministrazione Comunale;
- h) le spese relative ai consumi di energia elettrica, metano, acqua.** Il concessionario dovrà provvedere alla voltura delle utenze a proprio nome.
- i) le spese dei materiali di consumo necessari alla fruizione degli impianti;
- j) il mantenimento degli impianti in corretto stato di efficienza e conservazione, così da poterlo riconsegnare al concedente, al termine della concessione, in stato di piena funzionalità;
- k) la pulizia degli impianti dovrà essere effettuata secondo le vigenti leggi in materia igienico-sanitaria; allo stesso tempo dovrà essere curato il mantenimento in perfetto ordine degli spazi interni ed esterni costituenti pertinenze degli impianti.

A carico del concedente:

- a) l'obbligo di consegna dell'impianto e delle dotazioni in piena funzionalità;
- b) la manutenzione straordinaria dell'immobile, di cui la durata di eventuali lavori dovrà essere concordata con il concessionario;
- c) la polizza assicurativa per danni all'immobile derivanti da incendio, esplosione, crollo, eventi atmosferici;
- d) fissare un incontro annuale di programmazione delle attività, per verifiche e tariffe.

Art. 12 - Osservanza dei regolamenti

1. Il Concessionario si obbliga a rispettare e far rispettare le disposizioni riguardanti la pulizia ed il corretto uso delle aree, dei locali ed impianti, e tutte quelle disposizioni che l'Amministrazione Comunale avesse a dare nell'interesse del servizio e della disciplina, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. Il Concessionario solleva pienamente l'Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità per danni od infortuni che possono derivare ad esso Concessionario, alla sua famiglia e ai suoi dipendenti o a terzi.

Art. 13 - Tariffe e pubblicità

1. Le tariffe per l'uso degli impianti sportivi da parte degli utenti dovranno essere stabilite di comune accordo con l'Amministrazione Comunale (che le approverà con apposita deliberazione della Giunta comunale).
2. Le tariffe potranno essere aggiornate annualmente in base all'indice ISTAT di aumento dei generi di consumo per le famiglie di impiegati ed operai, relative ai 12 mesi precedenti a decorrere dall'inizio di ogni anno, a partire dal secondo anno di concessione, previo accordo con l'Amministrazione Comunale.
3. E' facoltà del gestore consentire forme di pubblicità all'interno dell'impianto, fatto salvo il rispetto delle norme previste da leggi o regolamenti.

Art. 14 - Orario

1. Il concessionario dovrà garantire l'apertura giornaliera degli impianti sportivi nelle seguenti fasce orarie minime: compresa fra le ore 8.00 e le ore 23.00 (da lunedì a sabato) e dalle ore 9.00 alle ore 23.00 (domenica e festivi) e, comunque, in caso di gare, sino al termine delle stesse.
2. Al di fuori del periodo scolastico, l'apertura degli impianti può essere posticipata di 1 ora.

Art. 15 - Assicurazioni, infortuni e danni

1. Il Concessionario deve provvedere, a sua cura e spese, all'osservanza delle disposizioni contenute nella normativa legislativa in materia di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. n. 81 del 2008) nonché a tutte le altre disposizioni normative e regolamentari che in seguito venissero approvate, restando il solo responsabile, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune medesimo e di ogni indennizzo.
2. Prima della stipula del contratto di concessione il Concessionario dovrà provvedere a stipulare un'assicurazione contro i danni da incendio per i rischi derivanti dalla sua qualità di gestore della struttura, come previsto dagli articoli 1588 "perdita e deterioramento della cosa locata", 1589 "incendio di cosa assicurata" e 1590 "restituzione della cosa locata" del Codice Civile ed un'assicurazione di responsabilità civile verso terzi derivante dall'uso degli immobili e delle attrezzature concessi dall'Amministrazione Comunale, per un massimale adeguato e comunque non inferiore ad € 2.500.000,00 (ducemilionicinquecentomila euro).
3. Il concessionario esonera espressamente l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità per danni a persone, cose ed animali, che potessero in qualsiasi momento derivare da quanto forma oggetto del presente capitolato, rispondendo anche oltre gli importi previsti dalla copertura assicurativa.
A tal fine il concessionario dovrà stipulare, con una primaria Compagnia Assicuratrice, una polizza di Responsabilità Civile verso terzi e prestatori di lavoro, valida almeno fino alla fine del settimo mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto, che preveda:
 1. Sezione Responsabilità civile verso terzi (RCT)
 - a) oggetto dell'assicurazione: responsabilità civile derivante dalla gestione e dall'uso del centro sportivo comunale, immobili e impianti tutti compresi;

b) massimale minimo di garanzia: € 1.500.000,00 unico, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tale massimale.

c) l'assicurazione deve comprendere:

- la responsabilità civile per danni arrecati agli immobili e agli impianti che costituiscono il centro sportivo;

- la responsabilità civile per danni cagionati alle persone che frequentano il centro sportivo;

- la responsabilità civile per danni derivanti dall'organizzazione di gare, corsi, prove, dimostrazioni, manifestazioni;

d) la responsabilità civile derivante dai lavori di manutenzione ordinaria in capo al concessionario;

f) devono essere considerati terzi a tutti gli effetti :

- il Comune, i suoi amministratori, dipendenti e collaboratori;

- i partecipanti (non rientranti nella definizione di prestatori di lavoro) a lavori di manutenzione, gestione, controllo;

2. Sezione Responsabilità Civile verso Prestatori di lavoro

a) massimali minimi: € 1.500.000,00 per sinistro, con il minimo di €. 1.000.000,00 per prestatore di lavoro infortunato, fermo restando la responsabilità del concessionario per danni eccedenti tali massimali.

b) devono intendersi "prestatori di lavoro" tutti coloro che rientrano nella definizione di cui alla Legge c.d. Biagi.

c) l'assicurazione deve comprendere il c.d. "danno biologico".

Art. 16 - Controversie

1. Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione o applicazione della presente convenzione, ove non fosse risolta pacificamente fra le parti, sarà decisa da una terna arbitrale. Ciascuno nominerà un arbitro di sua fiducia ed il terzo che fungerà da presidente sarà nominato da entrambe di comune accordo o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Bergamo.
2. L'arbitrato sarà esperito secondo equità senza formalità di procedura ed il lodo non sarà impugnabile.
3. L'arbitrato si pronuncerà anche sulla soccombenza per le spese ed onorari.

Art. 17 - Elezione di domicilio

Il Concessionario deve eleggere il proprio domicilio presso il Palazzetto dello Sport di Comun Nuovo per qualunque comunicazione o notificazione, sia amministrativa che giudiziale, da farsi al Concessionario stesso in relazione al contratto e alle eventuali contestazioni che ne derivassero.

CAPO II – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 - Vigilanza dei funzionari comunali e della Giunta Comunale

Il Responsabile del Servizio Affari Generali – Ufficio Sport, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale e i componenti dell'Amministrazione comunale hanno ampio diritto di accesso in tutte le strutture oggetto dell'appalto per la vigilanza dell'esercizio concesso e per l'accertamento dell'osservanza della Convenzione e delle disposizioni del presente capitolato.

Art. 19 - Penalità e rescissione del contratto

1. Il mancato pagamento alla prescritta scadenza, anche di una sola rata del canone dovuto, e in genere ogni infrazione ai patti stabiliti dal contratto e dal presente capitolato, come pure ogni qualsiasi atto, fatto ad omissione del Concessionario o della sua famiglia o dipendenti, che potesse comunque compromettere il servizio all'utenza e la gestione in oggetto, o ledere la convenienza del luogo, daranno all'Amministrazione Comunale l'ampia facoltà di procedere all'applicazione di multe pecuniarie nella misura che riterrà proporzionata all'entità dell'infrazione e nel limite massimo di € 1.500,00= (millecinquecento euro) per ogni infrazione o allo scioglimento del contratto in qualunque tempo, col solo preavviso di un mese e con semplice lettera di disdetta.
2. Le inadempienze saranno contestate, in forma scritta, al concessionario, che, nel termine di 15 (quindici) giorni potrà presentare le proprie controdeduzioni.
3. Esaurita l'istruttoria, qualora venga confermata la responsabilità del concessionario, sarà comunicato l'ammontare della penale che, se il pagamento non verrà effettuato entro il termine indicato, sarà incamerata dalla cauzione.
4. Il contratto si intenderà rescisso in tronco nel caso di fallimento del Concessionario, salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di consentire al curatore del fallimento la continuazione provvisoria del contratto fino a nuovo appalto dell'esercizio.
5. L'Amministrazione Comunale, inoltre, può procedere alla risoluzione della convenzione senza che il concessionario possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere in caso di:
 - gravi e reiterate violazioni agli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di diffida scritta da parte dell'Amministrazione Comunale;
 - arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione da parte del Concessionario dei servizi in appalto non dipendenti da causa di forza maggiore (dimostrata);
 - cessione a terzi senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale;
 - frode;
 - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante per un reato contro la pubblica amministrazione.

Art. 20 - Personale

1. Il Concessionario dovrà assicurare il servizio con proprio personale.
2. Il Concessionario si impegna ad osservare ed applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti del settore e negli accordi integrativi dello stesso in vigore e, se cooperativa, anche nei rapporti con i soci.

Art. 21 - Subappalto

E' fatto divieto al Concessionario di cedere o subappaltare i servizi oggetto del presente capitolato senza il consenso dell'Amministrazione Comunale pena l'immediata risoluzione del rapporto e l'incameramento della cauzione.

Art. 22 - Responsabilità per danni

Il Concessionario assume intera e diretta responsabilità di ogni danno che, per fatto proprio, della sua famiglia e dei suoi dipendenti, possa derivare all'Amministrazione comunale o a terzi.

Art. 23 - Riferimento alle disposizioni del Codice Civile

Per quanto non è determinato dal presente capitolato, le parti contraenti si riferiscono alle disposizioni di legge vigenti in materia.

Art. 24 - Costituzione in mora

I termini e le comminatorie contenuti nel presente Capitolato Speciale e recepiti nel conseguente contratto opereranno di pieno diritto senza obbligo per l'Amministrazione Comunale della costituzione in mora della Società Concessionaria.

Art. 25 - Spese di stipulazione

Tutte le spese di stipulazione del contratto di concessione, in gestione degli impianti sportivi ed aree pertinenziali, inerenti e conseguenti (imposte, diritti di segreteria ecc.), sono a totale carico del Concessionario.

Art. 26 - Disdetta

Il contratto di concessione in gestione degli impianti sportivi, può essere rescisso da parte del Concessionario con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, da inviare con sei mesi di anticipo.

Art. 27 – Norme finali

1. Nel caso di lavori di adeguamento della struttura, manutenzioni straordinarie o rifacimento degli impianti, potrà rendersi necessaria la chiusura temporanea degli stessi. In tale evenienza il gestore non potrà opporre divieto né potrà chiedere riduzione del canone o risarcimento danni.
2. Laddove venissero realizzati impianti con pannelli solari o altri accorgimenti tecnici che comportino una riduzione dei consumi, il Comune si riserva la facoltà di modificare il contratto di concessione in gestione del Palazzetto dello Sport in accordo con il gestore, in modo da avere la possibilità di quantificare il beneficio economico derivante da tale intervento.